
AGRICOLTURA

L.R. Valle d'Aosta 16.2.2011 n. 2 “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”.

La legge, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare, disciplina l'attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione e commercializzazione delle piante officinali coltivate o raccolte nel territorio regionale. Sono escluse dall'ambito di applicazione le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione e trasformazione di piante officinali utilizzate per il solo uso domestico privato e la raccolta di flora spontanea autoctona e dei licheni per uso officinale.

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione regionale delle piante officinali, in collaborazione con l'Istituto agricolo regionale promuove corsi regionali di formazione e corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore.

Nel territorio l'attività di coltivazione e di raccolta delle piante officinali è libera mentre l'attività di prima trasformazione delle piante può essere svolta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio o da persone che abbiano frequentato i corsi regionali con esito positivo.

Le piante officinali ad uso medicale non possono essere vendute al dettaglio ma commercializzate solo da soggetti abilitati alla loro manipolazione, invece le piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico possono essere commercializzate o utilizzate per la realizzazione di prodotti alimentari.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=6282

Espropri suoli agricoli

Si segnala l'articolo intitolato “Le picconate al Testo Unico sugli espropri: non sarà il caso di intervenire in via legislativa?”, a cura dell'avv. Morelli del Foro di Roma, pubblicato da LexItalia.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- la sentenza n. 181 del 10 giugno 2011 della Corte Costituzionale dichiara illegittimi i VAM (ossia i valori agricoli medi utilizzati per ristorare la perdita di proprietà di aree non edificabili);
- le riflessioni sulla situazione in atto e sulla sorte delle maggiorazioni.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>